

Pubblicato il 03/06/2021

N. 00544/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00702/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 702 del 2020, proposto da

Luciana Baldoin, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Guida e Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6; Consiglio Superiore della Magistratura, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

previa idonea misura cautelare

del diritto della ricorrente, quale Giudice di pace ancora in servizio presso l'Ufficio del Giudice di pace di Rimini, ad ottenere lo status di pubblico dipendente equiparabile quanto alle condizioni di lavoro al magistrato professionale equiparabile

dal 3 maggio 2001 al 27 dicembre 2001 e dal 14 gennaio 2002 fino al raggiungimento del 75° anno di età o, in subordine, del 70° anno di età, con conseguente condanna del datore di lavoro Ministero della giustizia al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 79, co. 1, c. p. a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 il dott. Paolo Amovilli e uditi da remoto per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- l'odierna ricorrente Giudice di pace in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Rimini ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di proseguire l'esercizio delle funzioni giurisdizionali oltre il compimento del 68° anno di età, demandando la disapplicazione dell'art. 29 c. 2 d.lgs. 116/2017 ritenuto in contrasto con gli artt.1 e 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) della direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE, con gli artt.20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza di tutti i motivi di gravame depositando ampia ed articolata memoria;
- alla camera di consiglio del 10 dicembre 2020 con ordinanza n. 461/2020 l'adito Tribunale ha accolto la domanda incidentale cautelare "apprezzata la sussistenza sia del "*periculum in mora*" che di sufficienti elementi di fondatezza della pretesa azionata quantomeno in pendenza del rinvio pregiudiziale disposto dall'adito Tribunale Amministrativo ai sensi dell'art. 267 TFUE (ordinanza n. 363/2020) sullo stato

giuridico e i diritti dei Giudici di pace, oltre che in considerazione della stessa recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione II, 16 luglio 2020, C-658/18 – U.X. contro il Governo della Repubblica italiana”;

- per effetto della suindicata ordinanza cautelare veniva disposta la prosecuzione dell'attività istituzionale di giudice di pace della ricorrente oltre la data di compimento del 68° anno di età, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 maggio 2020;

- con ordinanza n. 10052/2020 la V sez. del Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare presentato dal Ministero della Giustizia richiamandosi ai propri precedenti (sent. nn. 864/2017 e 1062/2021) senza invero richiamare la suindicata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (16 luglio 2020, C-658/18) né la pendenza dei numerosi rinvii pregiudiziali disposti in “*subiecta materia*”;

- in prossimità della trattazione nel merito la difesa di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del gravame, rappresentando come in seguito all'ordinanza del Consiglio di Stato la dott.ssa Baldoin ha cessato l'incarico di giudice di pace, nonché la pendenza - oltre del rinvio ex art 267 TFUE disposto seppur in diverse cause dall'adito Tribunale con ordinanze nn. 363 e 653 del 2020 - di regolamento preventivo di giurisdizione presso le Sezioni Unite della Cassazione;

Considerato che:

- con la sentenza 16 luglio 2020 C-658/18 il giudice comunitario nel decidere una questione pregiudiziale sollevata nel 2018 dal Giudice di pace di Bologna (ordinanza 16 ottobre 2018) tesa alla condanna del Governo italiano al pagamento delle ferie non retribuite, ha statuito - in necessaria sintesi - sullo status lavorativo del giudice di pace, quale magistrato onorario, affermando che esso - oltre ad integrare la nozione di “organo giurisdizionale” ai fini della legittimazione a sollevare rinvio pregiudiziale dinnanzi alla Corte stessa - deve essere inteso, a determinate condizioni, quale “lavoratore” a tempo determinato secondo le rilevanti norme del

diritto UE. Ha precisato la Corte “l’irrelevanza della qualificazione onoraria delle funzioni esercitate” (punti 99 e 100) così come della natura pubblica o privata del datore di lavoro (punto 115) e che “la nozione di lavoratore ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/88 non può essere interpretata in modo da variare a seconda degli ordinamenti nazionali ma ha una portata autonoma propria del diritto dell’Unione” (punto 88);

- affermando tal rilevante principio di diritto il giudice comunitario, pur a fronte delle somiglianze tra la posizione del giudice di pace e quella dei magistrati ordinari (risultante da molteplici elementi), ha rilevato che le funzioni di giudice di pace “non hanno gli aspetti di complessità che caratterizzano le controversie devolute ai magistrati ordinari”, trattando essi “cause di minore importanza” ed essendo chiamati a “svolgere soltanto le funzioni attribuite a giudici singoli e non possono quindi far parte di organi collegiali” spettando allora al giudice del rinvio, “che è il solo competente a valutare i fatti, determinare, in ultima analisi, se un giudice di pace come la ricorrente nel procedimento principale si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario che, nel corso del medesimo periodo, abbia superato la terza valutazione di idoneità professionale e maturato un’anzianità di servizio di almeno quattordici anni”(punto 148);

- l’adito Tribunale anche in seguito alla suindicata sentenza della Corte di Giustizia con ordinanza n. 653 del 26 ottobre 2020 ha motivatamente disposto il mantenimento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE disposto con l’ordinanza n. 363 del 24 giugno 2020 in considerazione della maggior ampiezza dei quesiti pregiudiziali formulati;

Ritenuto che

- la perdurante pendenza del suindicato giudizio di rinvio pregiudiziale, pur se riguardante causa diversa, renda senz’altro opportuna la sospensione c.d. impropria del giudizio in esame sino all’esito della pronuncia della Corte di Giustizia;

- la giurisprudenza da tempo ha riconosciuto in via pretoria la sospensione impropria del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale e/o della Corte di Giustizia qualora sussista questione incidentale di legittimità costituzionale o comunitaria di una norma applicabile in tale procedimento, seppur sollevata in una diversa causa (*ex multis* Cons. St., ad. plen., 15 ottobre 2014, n. 28.; id., sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387.; id., sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926);

Considerata, pertanto, l'opportunità di disporre la sospensione del presente giudizio risultando tutt'ora attuale la necessità di un più approfondito esame da parte della Corte di Giustizia in sede pregiudiziale, delle funzioni concretamente esercitate dal giudice di pace nell'ambito dell'ordinamento nazionale, sussistendo altrimenti il rischio - pressoché certo - di determinare un margine di apprezzamento eccessivamente ampio da parte del giudice nazionale in uno con l'elusione dell'effetto utile delle direttive evidenziate, come già ampiamente evidenziato nella propria precedente ordinanza n. 653/2020;

Considerata l'esigenza fondamentale - indicata nella stessa sentenza del 16 luglio 2020 C-658/18 - che "la nozione di lavoratore non possa essere interpretata in modo da variare a seconda degli ordinamenti nazionali"(punto 88) e che siano evitate disparità di trattamento (non solo come detto con i magistrati c.d. togati ma anche con l'intera categoria dei lavoratori dipendenti pubblici) non giustificate da "ragioni oggettive" ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale;

Ritenuto, poi, che la necessità di attendere la decisione sulla richiamata questione pregiudiziale appare tanto più rilevante nel presente giudizio il cui "*petitum*" postula non solo la piena equiparazione con i giudici togati ma la stessa disapplicazione della normativa interna (art. 29 c. 2 d.lgs. 116/2017) sul collocamento a riposo dei giudici di pace;

Il Collegio ritiene, pertanto, attesa la pregiudizialità delle menzionate questioni, di dover sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 79 c. p. a. e dell'art. 295 c. p. c., in attesa dell'esito del giudizio pregiudiziale comunitario sulle questioni *de quibus*, stabilendo che il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello stabilito dall'art. 80, comma 1, c. p. a., e decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea della comunicazione di cui all'art. 92 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), dispone la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 79 c. p. a. e dell'art. 295 c. p. c.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 tenutasi da remoto mediante videoconferenza con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Marco Morgantini, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE
Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO